



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma*

*Via Frangipane 41 - 00184 Roma -*

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni Ordine e Grado  
della Provincia di Roma

all'Albo on - line

**OGGETTO: Diffide e richieste di riconoscimento del servizio prestato nel corso dell'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera – Indicazioni.**

Con riferimento all'argomento in oggetto si fa seguito all'Avviso pubblico prot. n. 11342 del 06/03/2023 pubblicato dall'U.S.R. per il Lazio, di cui si recepisce integralmente il contenuto.

Come è noto, infatti, attualmente ai fini della ricostruzione di carriera del personale rientrante nel comparto scuola (docenti ed A.T.A.) deve essere escluso l'anno 2013.

Più specificamente ciò deve intendersi nel senso che all'atto di provvedere al riconoscimento ed al conteggio dei servizi prestati, l'annualità in esame non può essere presa in considerazione agli effetti della progressione economica e degli aumenti stipendiali, con la conseguenza che la maturazione della fascia stipendiale seguente slitta di un ulteriore anno.

Numerose sono le diffide giunte anche allo scrivente Ufficio che intimano “*a procedere al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dell'adeguamento stipendiale*”.

L'intera vicenda trae origine dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, poi convertito in legge, con ulteriori modificazioni dalla L.122 del 30/07/2010, che, tra l'altro, con riferimento al pubblico impiego, ha disposto un blocco delle procedure contrattuali e negoziali per gli anni 2010-2011-2012, nonché il congelamento dei trattamenti retributivi per il triennio 2011-2013.

In particolare, l'art. 9, comma 23 così ha stabilito: “*Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.*”

Successivamente il D.L. n. 98 del 06/07/2011, (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), con l'art. 16 intitolato - *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico* - ha previsto “*Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, . . . b) la*

*proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni... ”.*

In altri termini, al fine di far fronte ad un momento di particolare gravità della situazione economica e finanziaria, in un'ottica solidaristica e coinvolgente l'intero comparto del pubblico impiego, sono state adottate disposizioni dirette ad assicurare un risparmio di spesa limitando le progressioni e gli aumenti stipendiali dei dipendenti pubblici.

Per quel che concerne il comparto scuola ciò si è tradotto nel mancato riconoscimento delle suindicate annualità ai fini della progressione di carriera.

Negli anni seguenti, tuttavia, si è ottenuto di recuperare l'utilità degli anni 2010-2011-2012, mentre il D.L. n. 3 del 23/01/2014 ha chiarito che nessun blocco è previsto per l'anno 2014.

**Resta, dunque, confermato il blocco esclusivamente per l'anno 2013, rispetto al quale nessuna norma né accordo risulta intervenuto a modificarne l'inutilizzabilità ai fini della progressione di carriera.**

**Pertanto, in assenza di innovazioni normative o di indicazioni ministeriali non risulta ammissibile accogliere le richieste pervenute e si invitano, conseguentemente, anche le Istituzioni scolastiche a riscontrare le diffide nel senso suggerito.**

**Per quanto attiene alle diffide indirizzate allo scrivente, la presente vale quale risposta a quelle già pervenute o che dovessero pervenire.**

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA  
*Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del CAD e normative connesse*